

**Progetto per lavori di ordinaria sostituzione di parti danneggiate degli impianti elettromeccanici dell'acquedotto per il funzionamento degli impianti e sicurezza degli operatori.**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**IL PROGETTISTA**

*Geom. Antonino Carlo Marino*

MARSALA, LI\_\_\_\_\_

## CAP.1 - OGGETTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE :

Art. 1 - Il presente capitolato detta le norme che regolano per lavori di ordinaria sostituzione di parti danneggiate degli impianti elettromeccanici dell'acquedotto per il funzionamento degli impianti e sicurezza degli operatori.

Esso costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato. L'Amministrazione sarà rappresentata, nei confronti della impresa, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni effetto conseguente, dalla Direzione dei Lavori (D.L.), curata dall'Ufficio Tecnico del servizio idrico integrato .

Art. 2 - L'appalto ha lavori per la messa a norma degli impianti del acquedotto comunale, mediante la somministrazione di operai, materiali e mezzi d'opera ed eventuali lavori a misura. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €.109.600,90 (Centonove milaseicento/90) compreso €1.540,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art.3 - Luogo di intervento : impianti del territorio comunale, ove hanno sede gli impianti con le modalità di esecuzione che saranno di volta in volta, ordinate dalla D.L.

## CAP.2 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.4 - I materiali che si impiegheranno negli interventi dovranno essere di ottima qualità, rispondenti allo scopo cui sono destinati, pertanto non potranno essere messi in opera se non previa accettazione da parte della D.L., il cui giudizio è insindacabile. Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente a quanto prescriverà il Direttore dei Lavori, sia all'atto della consegna che durante l'esecuzione e saranno conteggiati in base ai prezzi previsti nell'allegato elenco.

Art.4/Bis - E' obbligatoria l'abilitazione ai sensi della Legge 46/90 art.1 commi a – c;

Art.5 - Trattandosi di interventi saltuari non prevedibili che possono avere diretta conseguenza sia sulla salute pubblica che sulla pubblica incolumità, l'Impresa appaltatrice è obbligata a :

- a) indicare il recapito telefonico dove potere richiedere l'intervento in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, nonché un domicilio presso il territorio del Comune di Marsala.
- b) mantenere costantemente disponibile il personale necessario all'espletamento dei lavori stessi, anche nei giorni festivi ;
- c) dare inizio ai lavori non oltre tre ore dalla richiesta anche telefonica della D.L. ;
- d) proseguire i lavori con la dovuta regolarità ed attività per darli ultimati con immediatezza ;
- e) provvedere alla segnalazione, anche notturna, dei lavori in corso secondo le modalità di legge, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare a causa dei lavori stessi ;
- f) stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del comma 3, dell'art.30 della L.R. 109/94 modificata con L.R. 7/2002 e 7/2003 e L.554/99.
- g) Predisporre prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza integrativo del cantiere come da art.17 lettera f) del C.S.A, O eventuale piano di sicurezza sostitutivo.

## CAP.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art.6 - Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato si applicano le disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato e in particolare :

- la legge sulle opere pubbliche 20/03/1865, N.2248 ;
- il regolamento sulla direzione , contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio Decreto del 25/05/1895, N.350 ;
- il capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P. 16/07/1962 (Cap. Gen. N.1063) ;
- la legge 109/94 e s.m.i. ed il D.P.R. 554/99;
- le successive modificazioni di talune norme dei testi suddetti anche se qui non esplicitamente riportati, ivi comprese le Leggi Regionali vigenti ;

L'Impresa è tenuta inoltre all'osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni vigenti e future, emanate dalle autorità competenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria degli operai.

Art.7 - La somma da versare per la cauzione definitiva è determinata ai sensi dell'art. 30 della L. 109/94 e s.m.i..

Art.8 - In caso di contestazione tra il Direttore dei Lavori e l'impresa, relativa alla esecuzione dei lavori o alla interpretazione delle norme contrattuali, spetterà all'Ing. Capo dell'Ufficio Acquedotto risolvere le questioni insorte, salvo però l'approvazione del Sindaco ove trattasi di aggravio di spesa o alterazioni alle disposizioni contrattuali.

Art.9 - L'Impresa avrà diritto ai pagamenti in acconto, ogni qualvolta il credito avrà raggiunto l'importo di €30.000,00 (Trentamila/00), al netto del ribasso d'asta, su presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore dei Lavori , senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e di contabilità finale compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione, ai sensi dell'art.54 della L.R. 10/93.

A norma dell'art.10 della L.R. 18/11/64 N.29, sui pagamenti degli acconti in corso d'opera, verrà operata la ritenuta di 0,50% per infortuni.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'impresa di sospendere o rallentare i lavori né chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi nei limiti e nei termini di legge .

Art.10 - Per tutti gli interventi compresi nell'appalto, la quantità di lavoro eseguito sarà determinato in base alle ore effettive di lavoro, sia per quanto riguarda la manodopera che per i mezzi adoperati per eseguire i lavori.

Si dichiara che la misura di un lavoro non significa accettazione del lavoro stesso, in quanto se dovesse risultare difettoso, potrà essere ordinato il rifacimento a spese e danno dell'Impresa.

Art.11 - I prezzi unitari allegati al presente capitolato, sotto deduzione del ribasso d'asta, s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua esclusiva convenienza ed a tutto suo rischio.

Per qualsiasi voce non prevista nell'allegato E.P. si fa espresso riferimento all'elenco dei prezzi unitari della Regione Siciliana dell'anno 2013, che potranno essere applicati su disposizione della D.L. sotto la deduzione del ribasso d'asta offerto.

Nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, s'intenderà sempre compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, l'intera mano d'opera, la spesa di assicurazione degli operai e della polizza R.C.T., ogni trasporto ed ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto e cioè anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli dell'elenco.

Art12 - Per la liquidazione dei materiali forniti, ordinati dalla D.L. e utilizzati per l'esecuzione degli interventi, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di allegare alla **fattura copia del listino ufficiale dei prezzi delle varie case costruttrici e comunque pagati in base al prezzo di mercato**, vigenti alla data dell'intervento stesso.

#### Cap.4 - PREZZO, DURATA, TRASFERIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art.13 - L'appalto di cui al presente capitolato avrà la durata presumibile di mesi 5 (cinque) e comunque fino all'esaurimento delle somme appaltate.

Art14 - Nel caso di trasformazione dell'Impresa, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente capitolato, all'impresa subentrante.

Ai sensi dell'art.11 della L.R. N.35 del 12/08/1978, l'aggiudicatario non può cedere il suo appalto ad altro imprenditore, senza il previo consenso del Comune.

Art.15 - Il Comune ha il diritto di risolvere anticipatamente il contratto:

- a) - quando per qualsiasi ragione l'impresa venisse ad abbandonare il servizio;
- b) - nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento ;
- c) - decorsi infruttuosamente il termine di gg.5 dalla richiesta di un intervento .

Art.16 - All'esaurimento delle somme appaltate il contratto si intenderà risolto senza alcun preavviso.

#### Cap.5 PENALITA'

Art.17 - Le trasgressioni dell'impresa agli obblighi imposti dal presente capitolato saranno rilevate dalla Direzione dei Lavori e contestate all'impresa, la quale potrà far pervenire per iscritto le controdeduzioni in merito. Gli eventuali ritardi sull'inizio degli interventi richiesti dalla D.L. trascorse tre ore, (di cui all'art.5 punto c) verranno penalizzati con una somma di €.25,82 per ogni ora di ritardo.

Qualora tale ritardo dovesse protrarsi per una intera giornata lavorativa, la penale sarà di €.400,00 (Quattrocento/00).

Le penali verranno applicate, in fase di liquidazione degli stati di avanzamento mediante detrazione delle corrispondenti somme dall'importo dei lavori.

La D.L. , qualora l'impresa appaltatrice non dovesse intervenire sul guasto segnalato, trascorso il termine di 48 h della richiesta, sentito il Direttore dell'Acquedotto sulla necessità e urgenza dell'intervento stesso, potrà ordinare ad altra ditta di fiducia dell'Amministrazione, che ha già operato nell'ambito dell'Acquedotto, l'intervento sostitutivo in danno dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art.34 del R.D. 25/05/1895 N.350, prelevando le somme necessarie per il pagamento dei lavori eseguiti in danno da quelle dovute a qualsiasi titolo alla ditta inadempiente, applicando i prezzi unitari di contratto senza l'applicazione del ribasso d'asta.

#### Cap.6 OBBLIGHI

Art.18 – La ditta è obbligata a fornire ad ogni stato di avanzamento l'elenco delle persone assunte , i relazione all'appalto, ed il relativo bonifico bancario, comprovante, nel rispetto di Legge, l'avvenuto pagamento delle spettanze ad ogni singolo lavoratore per la prestazione lavorativa.

MARSALA, LI

IL PROGETTISTA  
*Geom. Antonino Carlo Marino*